

ALL. B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

REQUISITI PER POTER PARTECIPARE ALLA GARA.

a) Requisiti di idoneità professionale

a.1) - iscrizione registro imprese della C.C.I.A.A. (o in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice) per l'attività oggetto di appalto;

- Se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione ai sensi del D.M. 23.6.2004, anche all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti dello stato di residenza;

- Se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche agli albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali albi;

a.2)- iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze con art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

a.3)- presenza, alle proprie dipendenze, di almeno un iscritto all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria, istituito ai sensi dell'articolo 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446,

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui sopra dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del D.G.U.E., nella parte IV, lettera A:

punto 1 relativamente al requisito a.1)

punto 2 relativamente al requisito a.2) con l'indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo e del requisito a.3) con l'indicazione del nominativo di almeno un iscritto

b) Capacità Economico Finanziaria

b.1)- Possesso di 2 referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 in data non anteriore al 30/06/2018, che attestino l'idoneità economica e finanziaria del concorrente al fine dell'assunzione della prestazione oggetto della gara. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, ogni partecipante al raggruppamento o consorzio deve presentare almeno una referenza bancaria. E' ammesso l'avvalimento.

b.2)-Di avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018) approvati al momento della pubblicazione della procedura di gara, un fatturato specifico per servizi attinenti la presente procedura di importo non inferiore al valore della concessione previsto dall'art. 1 del CSA pari ad euro 671.280,00.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso. E' ammesso l'avvalimento.

b.3) Assenza di perdite di esercizio nel triennio 2016-2017-2018.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.

In relazione ai requisiti di cui sopra si precisa che l'importo indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile che, in considerazione della natura della prestazione da erogare, garantisca solidità dal punto di vista patrimoniale. Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di proporzionalità.

Il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria di cui sopra dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del D.G.U.E., nella parte IV, lettera B:relativamente al requisito b.1) allegare le referenze bancarie, punto 1b) relativamente al requisito b.2)punto 6 relativamente alla dichiarazione del requisito b.3).

La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, ai sensi dell'art. 86, c. 4 e all. XVII parte I, del Codice, di cui alla precedente lettera di cui al punto b.2) mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte e di cui al punto b.3) mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

c) Capacità Tecniche e professionali

c.1) aver svolto regolarmente e con buon esito o di avere in regolare corso di svolgimento almeno 10 (dieci) incarichi riguardanti attività afferenti al servizio oggetto dell'appalto. **E' ammesso l'avvalimento.**

c.2) essere in possesso della certificazione del sistema di Gestione per la Qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2008 per sistemi di riscossione dei tributi degli Enti Locali.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. **Non è ammesso l'avvalimento.**

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui sopra, dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del D.G.U.E., nella parte IV, lettera C:

punto 1b) relativamente al requisito c.1)

Punto 4 relativamente al requisito c.2).

La comprova del requisito c.1), è fornita in uno dei seguenti modi:

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità, come richiesto dalla stazione appaltante:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità, come richiesto dalla stazione appaltante:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE ecc.

Per la partecipazione in ATI, così come disciplinato dall'art. 47, 48 e 83 c. 8 del Codice, l'apporto dei requisiti e l'esecuzione del servizio è così disciplinata:

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto II lettera a) in caso di operatore riunito (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E.) deve

essere posseduto da ciascun soggetto costituente gli operatori riuniti. In caso di consorzio lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice deve essere posseduto altresì dal/i soggetto/i esecutore/i ad accezione del punto a.3 che può essere posseduto cumulativamente.

Per il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto II lett. b)-1 nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, ogni partecipante al raggruppamento o consorzio deve presentare almeno una referenza bancaria.

Relativamente al punto b.2), nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.

Relativamente al punto b.3), nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7, è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono **tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**, a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Non è ammessa la partecipazione alla gara agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001. Gli operatori devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 3 maggio 2010, n. 78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].

Per quanto riguarda la richiesta di eventuali requisiti titoli di studio e/o professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

SUBAPPALTO NON AMMESSO

SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di **circostanze preesistenti**, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: *garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.*]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni (*da stabilire volta per volta in funzione della complessità della documentazione da richiedere*) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

SOPRALLUOGO

Non previsto.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una unica offerta, purché ritenuta comunque vantaggiosa per l'Amministrazione Appaltante; **ovvero l'A.C. ai sensi del comma 12 art. 95 del Codice, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte prevenienti non fosse ritenuta vantaggiosa o idonea per l'A.C.**

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 2 del Codice in favore dell'impresa che avrà ottenuto il più alto punteggio complessivo (offerta tecnica più economica) assegnato dalla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 e 78, così come attualmente previsto dal comma 12 dell'art. 216 del Codice, sulla base dei criteri di seguito indicati.

Tale commissione sarà composta da un numero di 3 membri, aventi le specifiche competenze richieste, scelti tra le professionalità interne della centrale di Committenza ed il personale assegnato alla Centrale di Committenza e comunque tra personale dipendente del Comune o dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia o di altra Amministrazione.

Parità di punteggio:

nel caso in cui vi sia il conseguimento di parità di punteggio, la stazione appaltante procederà:

- nella seduta di gara fissata per l'apertura dell'offerta economica, alla richiesta di offerta migliorativa tra le due o più società che avranno ottenuto la parità di punteggio. Tale richiesta migliorativa verrà eseguita **anche alla presenza di una sola impresa.**

- Nel caso in cui le società che abbiano ottenuto parità di punteggio non intendano eseguire offerta migliorativa o nel caso in cui non vi sia la presenza di tali soggetti, la stazione appaltante procederà a sorteggio.

Nel caso particolare sono legittimati ad eseguire offerta migliorativa il titolare o legale rappresentante o procuratore della società.

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, l'offerta migliorativa può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa nominata quale capogruppo.

A tal fine i concorrenti dovranno presentarsi muniti della documentazione idonea a comprovare tale figura.

(Tale disposizione risponde alla finalità di assicurare all'Amministrazione, a fronte della parità tra i concorrenti, la possibilità di ottenere un vantaggio ulteriore, in luogo di rimettere meramente alla sorte la scelta tra i partecipanti classificati con pari punteggio che avviene tramite estrazione).

Il punteggio massimo attribuibile è 100 così suddiviso in base ai seguenti parametri:

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA – PUNTI 70

L'OFFERTA TECNICA dovrà essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara. In particolare dovrà contenere tutta la documentazione necessaria ad individuare le caratteristiche tecnico-organizzative, operative, qualitative, metodologiche e migliorie inerenti l'esecuzione del servizio.

Il progetto dovrà essere redatto secondo lo schema corrispondente ai seguenti criteri ed ai relativi elementi soggetti a valutazione su apposito formulario predisposto dalla stazione appaltante, **allegato B.1)** e sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o da ciascuno dei rispettivi rappresentanti le imprese componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento, il progetto dovrà indicare le parti del servizio e le attività svolte da ciascuno dei componenti.

L'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna indicazione economica diretta o indiretta.

CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI

1. Strumenti e pratiche operative a garanzia dell'efficacia della riscossione. Efficienza delle procedure: completezza, semplicità e tempistica. MAX 38

- a) modalità di ricerca di risorse dei debitori direttamente o presso terzi, modalità di gestione della fase cautelare ed esecutiva: 25
- b) sospensione, rateizzazione e sgravio: 4
- c) rimborso dell'indebitamente riscosso: 3
- d) accertamento dell'inesigibilità per l'ottenimento del discarico: 3
- e) rimozione fermi amministrativi e svincolo delle somme pignorate dietro pagamento del debito: 3

2. Gestione dei rapporti con l'utenza: MAX 10

- a) canali di pagamento: varietà ed efficacia degli strumenti proposti: 5
- b) accesso alle informazioni: *call center*, semplicità e trasparenza: 5

3. Gestione dei rapporti con il concedente: MAX 6

- a) efficienza dell'inter-scambio informativo e prassi di coordinamento: 4
- b) misure di prevenzione dei reati ex articolo 6, D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231: 2

4. Strumenti informatici: completezza, flessibilità, semplicità d'uso: MAX 9

- a) semplicità di consultazione e completezza della banca dati: 5
- b) semplicità di utilizzo delle funzionalità di scambio dei flussi informativi: 4

5. Gestione del contenzioso: sistemi deflattivi proposti. MAX 2

6. Servizi aggiuntivi a miglioramento della qualità complessiva del servizio ed altre offerte in miglioramento. MAX 5

Tra le possibili offerte di miglioramento, sarà valutata positivamente, oltre all'offerta di servizi ulteriori, anche la disponibilità a sponsorizzare eventi ed iniziative dell'Amministrazione comunale.

A) - determinazione dei coefficienti di valutazione di tipo tecnico-qualitativa:

per gli elementi di valutazione di natura tecnico-qualitativa i coefficienti di valutazione sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

variabile tra zero uno;

Σ_n = sommatoria.

2) CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE TECNICA

I coefficienti **V(a)_i** sono determinati attraverso la media dei coefficienti, attribuiti con discrezionalità dai singoli commissari componenti la commissione, che valuteranno le offerte pervenute.

Per gli elementi di cui sopra, di natura qualitativa, i coefficienti assegnati da ogni commissario, che valuterà in funzione di quanto relazionato per le attività come sopra richieste, vengono di seguito fissati:

Giudizio Insufficiente: coefficiente 0.0

Carente: 0.2

Sufficiente: 0.3

Più che sufficiente: 0.4

Discreto: 0.5

Buono: 0.6

Molto Buono: 0.7

Ottimo: 0.8

Eccellente: 0.9

Coefficiente: 1,0

Il commissario, a propria discrezione, potrà attribuire anche punteggio intermedio, rispetto a quanto sopra riportato.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (si applicano arrotondamenti fino alla

seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondando dalla terza decimale, per eccesso o difetto: alla cifra inferiore se minore di 5 ed alla cifra superiore se uguale e maggiore di 5);

Si procederà quindi alla somma dei punteggi di natura qualitativa, che verranno caricati a sistema, prima dell'apertura dell'offerta economica.

Soglia di sbarramento: il servizio oggetto del presente appalto riveste una particolare attenzione per la Amministrazione e dunque la Stazione Appaltante ritiene prioritario assicurarsi che l'Offerta Tecnica presentata dai concorrenti sia idonea dal punto di vista qualitativo e prestazionale. Pertanto viene inserita la presente soglia di sbarramento: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, per poter essere ammesse alla fase di valutazione dell'Offerta Economica, le imprese partecipanti devono ottenere nella valutazione della Offerta Tecnica un punteggio minimo complessivo pari ad **almeno 50 (Cinquanta) punti** rispetto al massimo punteggio raggiungibile, ossia 50 su 70 disponibili per l'Offerta Tecnica.

3) CALCOLO DEL PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

L'importo a base di gara dell'appalto in oggetto quale **percentuale di aggio, ammonta al 12,00%** . Sono ammissibili, pena l'esclusione dalla gara, soltanto offerte a ribasso.

Il punteggio relativo alla valutazione dell'offerta economica sarà attribuito automaticamente dalla piattaforma telematica START.

Alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale, sull'aggio a base di gara, sarà attribuito il massimo del punteggio (30 punti), mentre per le restanti offerte si procederà con l'applicazione della seguente formula:

$P_i = P_{max} \times O_i$ (Offerta da valutare)

O_{mi} (Offerta migliore)

Dove :

- **P_i** = punteggio da attribuire al partecipante i-esimo;
- **P_{max}** = punteggio massimo (30);
- **O_i** = offerta da valutare del partecipante i-esimo (ribasso percentuale offerto preso in considerazione
- **O_{mi}** = offerta migliore tra quelle pervenute (ribasso percentuale più elevato offerto tra tutti i concorrenti)

Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5.

NB: per cause di forza maggiore e/o di pubblico interesse, il Comune si riserva di non procedere con l'affidamento ovvero di non fare eseguire il servizio, senza che nessuno possa avanzare pretese al riguardo.